COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI

CORRISPETTIVA PUNTUALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.

INDICE

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Istituzione della Tariffa
Art. 4 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva
Art. 5 - Adempimenti del Gestore
Art. 6 - Articolazione della Tariffa corrispettiva e piano finanziario
Art. 7 - Determinazione della tariffa
Art. 8 - Soggetti passivi
Art. 9 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso e della detenzione
Art. 10 - Comunicazione
Art. 11 - Avvio autonomo a recupero della totalità dei rifiuti urbani delle Utenze Non Domestiche
Art. 12 - Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani delle Utenze Non Domestiche
Art. 13 - Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche
Art. 14 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
Art. 15 - Esclusioni ed esenzioni
Art. 16 - Superficie utile
Art. 17 - Obbligazione pecuniaria
Art. 18 - Assegnazione delle utenze alle classi di attività
Art. 19 - Tariffa Giornaliera
Art. 20 - Riduzioni/esenzioni alle utenze domestiche
Art. 21 - Riduzioni alle utenze non domestiche
Art. 22 - Riduzioni per cessione beni alimentari
Art. 23 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 24 - Cumulo di riduzioni
Art. 25 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni
Art. 26 - Ulteriori riduzioni
Art. 27 - Controllo e accertamenti
Art. 28 - Informazioni agli utenti
Art. 29 - Fatturazione e riscossione
Art. 30 - Pagamenti
Art. 31 - Modalità di versamento e solleciti di pagamento
Art. 32 - Rateizzazione dei pagamenti
Art. 33 - Rimborsi
Art. 34 - Sanzioni
Art. 35 - Contenzioso e autotutela
Art. 36 - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
Art. 37 - Norme finali e di rinvio
Art. 38 - Entrata in vigore

Allegato 1: Convenzione per il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti urbani
Allegato 2: Composizione della tariffa
Allegato 3: Categorie d'utenza, si tratta di un allegato con la descrizione delle categorie deliberate annualmente dai Comune

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista dall'art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) disciplina la tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, adottata dall'Ente in luogo della TARI, e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero di cui agli artt. 11 e 12. Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio e il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento al Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall'Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) di cui al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate nell' Allegato 2 al presente Regolamento.

4. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D. Lgs. n. 446/1997, integra la disciplina di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147/2013 di seguito modificata dall'art. 1, commi 738 e 780 della Legge n. 160/2019 che ha abolito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI.

5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, oltre a quelle riportate nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si intendono valide le seguenti definizioni:

a) «**conferimento**»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

b) «**Carta della qualità**»: documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

c) «**Gestore**»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

d) «**dotazione per la raccolta**»: contenitori e altri dispositivi (es. badge, bidoni, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani consegnati all'utente. La dotazione per le frazioni oggetto di misurazione puntuale deve identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;

e) «**rifiuto urbano residuo**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (EER 20.03.01);

f) «**utente**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;

g) «**utenza**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, comprensive delle relative pertinenze, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;

h) «**utenza domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;

i) «**utenza non domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

l) «**utenza singola**»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;

m) «**utenza aggregata**»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;

n) «**pertinenze/aree pertinenziali**»: locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) e rientranti nella definizione di pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c.;

o) «**parte fissa della tariffa**»: è la quota parte della tariffa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

p) «**parte variabile della tariffa**»: è la quota parte della tariffa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.

Art. 3
Istituzione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, è svolta in regime di privativa ed è estesa a tutto il territorio comunale. Ai sensi dell'art. 14, comma 27, lett. f) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con legge 30 luglio 2010, n. 122, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 668 della Legge n. 147/2013, oltre che dal Regolamento comunale per la gestione del servizio.

2. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

3. La tariffa è determinata ai sensi del D.P.R. 158/1999, le cui disposizioni trovano piena applicazione, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale e dalla carta della qualità, oltre che dalle disposizioni previste dal presente Regolamento, nonché dagli atti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 4
Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva

1. Il soggetto che si occupa della gestione dei rifiuti, svolta in regime di esclusiva sull'intero territorio comunale, è designato come gestore del servizio (di seguito "Gestore") ai sensi dell'art. 200 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

2. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013, su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.

3. Contestualmente alla tariffa viene applicato e riscosso il "*Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente*" (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92, che il gestore provvede a riversare nei termini di legge.

Art. 5
Adempimenti del Gestore

1. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e dalla L.R. n.3/2000 e s.m.i., il Gestore del ciclodei rifiuti urbani provvede a trasmettere all'Osservatorio Regionale dei Rifiuti i dati relativi alla gestione dei rifiuti entro le scadenze ivi previste.

Art. 6
Articolazione della Tariffa corrispettiva e piano finanziario

1. I costi complessivi del servizio sono ripartiti fra utenze domestiche (intese come civili abitazioni) e non domestiche (intese normalmente come attività economiche nonché tutte le utenze non classificate come domestiche) sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza riportate nell'allegato 3 e conferiti al servizio pubblico.

Art. 7
Determinazione della tariffa

1. Sulla base dei costi definiti dal Piano Finanziario viene determinata la tariffa, che è applicata e riscossa dal Gestore e ha natura corrispettiva in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 668 della Legge n. 147/2013.

2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornitoe all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. Le Tariffe sono approvate con deliberazione dell'ente territorialmente competente entro il termine fissato dalle norme statali. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. Il calcolo della tariffa è effettuato:

– per la "*quota fissa*" → sulla base del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 oaltro metodo previsto dalla legge

– per le "*quote variabili*" → sulla base della misurazione in peso o volume per ciascuna utenza almeno della quantità di rifiuto urbano residuo conferito nonché eventualmente sulla base del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999.

La tariffa è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Allegato 2 al presente Regolamento.

5. Il Piano Finanziario e la relazione sulla tariffa di cui al comma 3 sono redatti dal Gestore, validati dall'Ente territorialmente competente e approvati da ARERA secondo quanto previsto dal metodo tariffario vigente.

Art. 8
Soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta da coloro che posseggono o detengono a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il titolo del possesso o detenzione dei locali è dato, a seconda dei casi:
- dalla proprietà;
- dall'usufrutto;
- dal diritto di abitazione;
- dal comodato;
- dalla locazione/affitto
- dalla detenzione o occupazione di fatto, anche se abusiva o priva di titolo
- dalla residenza o domicilio

2. Si intendono per:
a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se nonconformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti chenon costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:

a) per l'utenza domestica, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
b) per l'utenza non domestica, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società mentre, per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lett. a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.

5. In caso di detenzione temporanea per periodi non superiori a 183 giorni/anno, locazione o comodato di alloggi ammobiliati e non, il soggetto obbligato al pagamento della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale salvo presentazione di dichiarazione e assolvimento della tariffa da parte del conduttore.

6. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione locate a cittadini statunitensi residenti presso la S.E.T.A.F. di Vicenza, la tariffa è dovuta dal proprietario.

7. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.

8. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

9. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per residenza si intende quella risultante nei registri dell'Anagrafe demografica.

10. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità (alloggi turistici, case vacanze, unità abitative a uso turistico, bed & breakfast e rifugi alpini) secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 11/2013 all'art. 27, ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa secondo la vigente legislazione statale e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".

11. Per le attività non svolte in forma di impresa secondo la vigente legislazione statale e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla legge regionale n. 11/2013 all'art. 27 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.

12. Ad esclusione dei casi previsti al comma 11 del presente articolo, le unità immobiliari adibite a uso domestico in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tale scopo. In difetto, si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.

13. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune. Per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori la tariffa è dovuta al singolo occupante o detentore.

14. Il Gestore può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile e al soggetto responsabile del pagamento della tariffa la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali e aree dei partecipanti al condominio e al centro commerciale integrato.

Art. 9
Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso e della detenzione

1. L'utente ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione di locali e aree entro i 30 giorni (per le comunicazioni di attivazione) o i 90 giorni (per le comunicazioni di variazione o cessazione) successivi al loro verificarsi. La comunicazione di inizio assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli o secondo le procedure messe a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine di cui sopra, l'utente diviene soggetto passibile della sanzione correlata e prevista nell'Art. 34 del presente Regolamento.

2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1), le richieste di variazione relative all'uscita dal regime di servizio pubblico di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate, ai sensi del decreto-legge 41/21, entro il 30 giugno di ciascun anno.

3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate dall'obbligato principale o da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega.

4. Le comunicazioni di cui al comma 1) possono essere inoltrate a mezzo posta, fax, e-mail o mediante sportello fisico e online, ove previsto dalla Carta dei Servizi, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online.

5. La data di invio della comunicazione è:

 – per le comunicazioni e le richieste inviate tramite fax o servizi postali, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al servizio postale incaricato dell'inoltro. Nel caso in cui il servizio postale non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;

 – per le comunicazioni e le richieste rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;

 – per le comunicazioni e le richieste trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del gestore o la data di invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;

6. La data di ricevimento della comunicazione è:

 – per le richieste e le comunicazioni inviate tramite fax o servizi postali, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero

la data di consegna da parte del servizio postale incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta. Nel caso in cui il servizio postale non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;

– per le richieste e le comunicazioni ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;

– per le richieste e le comunicazioni trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;

7. In via prioritaria la denuncia deve essere presentata:

– per le utenze domestiche:

 – per i residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della schedaanagrafica di convivenza;
 – per i non residenti, dal soggetto proprietario dell'immobile o in alternativa dal conduttore dello stesso;

– per le utenze non domestiche:

 – dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato;
 – nel caso di edifici in multiproprietà e di centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

8. Nel caso in cui i soggetti tenuti in via prioritaria non ottemperino, hanno obbligo di dichiarazione gli eventuali altri soggetti che detengono o possiedono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolodi solidarietà.

9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione

Art. 10
Comunicazione

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio contiene almeno i seguenti campi obbligatori:
 a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
 b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali:
 – per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 – per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
 c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
 – per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 – per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;
 e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

2. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio predisposto dal Gestore riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità per la consegna delle dotazioni per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al periodo precedente possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del Gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

3. Il Gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
b) il codice utente e il codice utenza;
c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della tariffa corrispettiva, l'attivazione del servizio.

4. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.

5. La richiesta di attivazione del servizio ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare richiesta di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai commi seguenti, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.

6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti solidalmente obbligati che continuano a occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO

7. Il modulo per le richieste di variazione e cessazione del servizio contiene almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
e) l'oggetto della variazione (riguardante ad esempio la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata (ad esempio allegando copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.) anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

8. Il Gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del Gestore che ha preso in carico la richiesta;
c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.

9. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine con l'obbligo di riconsegna delle strutture (bidoncino ecc.).

10. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

11. In deroga a quanto disposto dal comma 10, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006 decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione, fermo restando quanto previsto all'ART. 11, comma 5.

12. Le risposte alle richieste di attivazione/variazione/cessazione del servizio sono inviate entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte del gestore.

13. Gli uffici comunali sono tenuti a comunicare al Gestore tutte le informazioni che possono influiresulla gestione della tariffa, e in particolare:

Uffici Demografici: i dati su immigrati ed emigrati, cambi di via, decessi e nascite, e la composizione dei nuclei familiari;
Ufficio Commercio: estremi delle SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o autorizzazioni rilasciate;
Banca dati catastale.
Il soggetto Gestore concorda, mediante apposita Convenzione col Comune, le modalità operative standardizzate per l'invio dei dati sopraindicati.

Art. 11
Avvio autonomo a recupero della totalità dei rifiuti urbani delle Utenze Non Domestiche – Uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono a soggetti terzi **tutti** i rifiuti urbani prodotti dimostrano di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo Art.13. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.

3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della tariffa dovuta, la documentazione comprovante l'avvio a recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti.

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato deve essere comunicata al Gestore entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Dalla stessa data l'utenza si impegna a restituire le eventuali dotazioni in uso e il gestore del servizio di raccolta non erogherà più il relativo servizio. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte oggetto di avvio a recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione del ricorso al mercato è vincolante per almeno due anni.

5. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero nei termini e secondo le modalità previsti dall'art. 13, ovvero quando non sia dimostrato il recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, il Gestore provvede al recupero della parte variabile della tariffa indebitamente esclusa.

Art. 12
Avvio autonomo a riciclo dei rifiuti urbani delle Utenze Non Domestiche

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che continuano ad avvalersi del pubblico servizio, la parte variabile della tariffa è ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo o nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio/riciclo» si intende, ai sensi dell'art. 183, lett. u) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento).

3. La riduzione è proporzionata alla quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Gestore entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, nelle seguenti misure:

- rapporto tra la quantità di rifiuti urbani avviati a riciclo e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd massimo della classe corrispondente;
- la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5.

4. Nel caso in cui sia comprovato l'utilizzo del servizio mediante contenitori e/o accessi ecocentro e la produzione potenziale risultante sia uguale o maggiore al 100%, si applicherà la percentuale di riduzione pari al 75%.

5. La riduzione della tariffa sopra descritta non potrà essere superiore alla quota tariffaria calcolata mediante il coefficiente Kd del D.P.R. n. 158/1999. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo a riciclo.

6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 13
Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche per il caso di uscita dal servizio e avvio autonomo a riciclo

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano al Gestore della tariffa entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente comunica l'esito della verifica all'utente.

Art. 14
Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. La tariffa delle utenze domestiche è determinata dalla superficie e dal numero di occupanti presenti nell'unità abitativa. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi. Ogni variazione del suddetto numero successivamente intervenuta va dichiarata al Gestore presentando entro novanta (90) giorni apposita dichiarazione di variazione.

2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione prevista al comma precedente non ricorre per le persone iscritte ai registri dell'anagrafe comunale in quanto le variazioni anagrafiche del nucleo familiare sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa

3. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata, oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti quali ad esempio badanti e colf, questi devono essere dichiarati. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e tali nuclei devono essere dichiarati.

4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, se dichiarati e documentati e sino alla data in cui permangono le condizioni per la fruizione, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:

a) anziano dimorante in casa di riposo per un periodo superiore a 6 mesi;
b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
c) soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite per un periodo superiore a 6 mesi.

5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo

prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in n 1 unità;

6. In caso di variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso decorrono secondo quanto stabilito all'ART. 25 del presente Regolamento.

7. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini della tariffa, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti a tariffa come utenze non domestiche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.

Art. 15
Esclusioni ed esenzioni

1. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti urbani o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile e ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

2. Presentano le caratteristiche di cui al punto 1:

 a) edifici e loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso e sale di esposizione museale. A tal fine sono considerati adibiti al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, i seguenti locali: chiese, cappelle e simili. In applicazione della facoltà prevista dal comma 660 della Legge 147/2013, possono essere esentati dal pagamento della tariffa conventi e monasteri: in tal caso la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

 b) soffitte, solai, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiorea un metro e cinquanta centimetri (1,50 m);

 c) superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti ecc. che restano invece soggette a tariffa;

 d) balconi, verande, lastrici solari, terrazze scoperte e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, vani ascensori e vani scale;

 e) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete o privi di allaccio ad utenze comuni condominiali (gas, acqua, energia elettrica ecc.), non arredati (privi di arredamento minimo corrispondente a cucina, bagno e letto) e in relazione ai quali, nel caso di utenza non domestica, non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività; per escludere dalla TCP detti locali le predette condizioni devono sussistere cumulativamente.

 f) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;

 g) centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;

 h) le istituzioni scolastiche statali cui continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D. L. n. 248/2007 convertito con modificazioni dalla Legge n.31/2008. Il Comune provvederà a riversare al Gestore i trasferimenti ricevuti dallo Stato;

 i) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; Tali circostanze debbono essere indicate dall'utente e debbono essere direttamente rilevabili in base a elementi obiettivi o a idonea documentazione. Sono parimenti escluse dall'applicazione della tariffa le aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori o pertinenza dei locali medesimi.

3. In applicazione della facoltà prevista dal comma 660 della Legge 147/2013 possono essere esentate dal pagamento della tariffa le scuole paritarie di ogni ordine e grado presenti nel territorio. In tal caso la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

4. Sono escluse le superfici scoperte facenti parte di utenze non domestiche (ove non diversamente definite nei commi precedenti del presente articolo) aventi le seguenti caratteristiche a condizione che non siano superfici scoperte operative:

 a) aree impraticabili;
 b) aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti;

c) aree verdi;
d) aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito e alla manovra degli autoveicoli;
e) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
f) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano in via continuativae prevalente rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Non sono pertanto soggette alla tariffa:

a) con riguardo alle sole attività industriali, non sono soggette a tariffa le superfici/reparti di lavorazione ove avviene la trasformazione della materia e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati a dette sale di lavorazione; per tutte le altre superfici dell'insediamento industriale, compresi i magazzini di prodotti finiti e di semilavorati destinati alla commercializzazione, valgono le regole generali per l'assoggettabilità a TCP di cui all'art. 1, comma 641 e ss. della Legge 147/2013 e di cui al presente regolamento;
b) locali ed aree scoperte adibite alle attività agricole, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile. Restano assoggettabili a le superfici adibite ad abitazione.
c) sono altresì escluse dalla TCP le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali a uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza e i reparti che ospitano pazienti non affettida malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tariffa

6. Salvo per quel che attiene i magazzini di merci e di materie prime delle sole attività industriali che sono esenti in quanto ex lege produttivi di soli rifiuti speciali, per tutte le altre attività sono considerati esenti i magazzini nei quali vengono rispettate contestualmente le seguenti condizioni:

– il magazzino è utilizzato esclusivamente per il deposito di materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo in cui si formano rifiuti speciali; la presenza, anche se in minima percentuale, di materie prime o merci impiegate in aree di produzione in cui non si formano rifiuti speciali determina l'esclusione dall'esenzione dell'intero magazzino;
– il magazzino è strettamente funzionale all'attività di produzione, come dimostrato dal fatto che senza di esso la produzione non potrebbe avere luogo, essendo necessario depositare in esso le materie prime e le merci prima dell'inserimento nel ciclo produttivo;
– restano, pertanto, soggetti a tariffa i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (o dallo stesso derivanti) e i magazzini di prodotti finiti o di semilavorati destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

7. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa, di cui al precedente comma 5, lettera a) devono dimostrare al Gestore che nei locali interessati si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, di cui devono altresì dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso dei magazzini, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci relative al processo produttivo.

8. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa fatto salvo il caso di cui all' Art. 11.

9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fineutilizzata.

Art.16
Superficie utile

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a m. 1,50, la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Ai fini dell'attività di accertamento per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, si considera come superficie assoggettabile alla tariffa quella pari all'ottanta

per cento (80%) della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tariffa rimane quella calpestabile.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alleunità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 1, comma 647 della Legge n. 147/2013,la superficie assoggettabile alla tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'80% della superficie catastale,determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998. Il Gestore comunicherà agli utenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge n. 212/2000.

3. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti alla tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a venti (20) metri quadrati per colonnina di erogazione.

Art. 17
Obbligazione pecuniaria

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali e aree e cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che l'utente presenti la dichiarazione di cessazione del servizio nel prescritto termine di novanta (90) giorni. Se la dichiarazione di cessazione del servizio viene presentata in ritardo o non vengono riconsegnate le strutture (bidoncino ecc.), la tariffa è dovuta sino al giorno in cui viene prodotta o vengono riconsegnate le strutture (bidoncino ecc.).

2. In caso di presentazione della richiesta di cessazione del servizio oltre il termine indicato all'art. 9, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata quando l'utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali e di aver riconsegnato le strutture. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

3. In caso di distruzione, sottrazione impropria o volontaria, mancata riconsegna delle strutture assegnate per la raccolta differenziata dei rifiuti, si provvederà ad addebitare il costo degli svuotamenti fino alla data della segnalazione dell'utente.

Art. 18
Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste all'Allegato 3 del Regolamento viene effettuata con riferimento al codice ATECO dell'attività principale o a quanto risultante dall'iscrizione della CC.II.AA. (visura camerale), nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività e da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

2. In mancanza o in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo

3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici interne o le aree scoperte operative che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. uffici, esposizione, deposito, ecc.).

4. Le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.

5. Le unità immobiliari adibite a insediamenti commerciali, artigianali, industriali, professionali e di servizi condotte da utenti privati sono classificate con la categoria "autorimesse, magazzini senzaalcuna vendita diretta", fatta salva la verifica di eventuali attività svolte.

Art. 19
Tariffa Giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale maggiorata del 50% oppure della percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione (aree scoperte operative private) la comunicazione deve essere presentata secondo le modalità previste all'art. 10.

7. Alla tariffa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tariffa annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al Gestore tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

9. In relazione e agli spettacoli viaggianti e ad eventi e manifestazioni comunque denominati che realizzano un'occupazione non stabile del territorio comunale, il servizio della gestione dei rifiuti per le aree utilizzate è effettuato sulla base di specifici contratti tra l'occupante e il Gestore e la tariffa è assorbita da quanto previsto dal contratto. In mancanza della stipulazione, è fatturato il corrispettivo risultante dall'applicazione della tariffa di cui al comma 1 del presente articolo, maggiorata del cento per cento (100%) anziché del cinquanta per cento (50%).

Art. 20
Riduzioni/esenzioni alle utenze domestiche

1. Per le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, purché utilizzate fino a un massimo di centottantatre (183) giorni nel corso dell'anno solare può essere riconosciuta, previa richiesta dell'interessato, una riduzione così come stabilita nell'allegato alla delibera tariffaria. Dette utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa a un numero di occupanti pari a uno (1).

2. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi l'anno all'estero, previa richiesta documentata dell'interessato, può essere riconosciuta una riduzione così come stabilita nella delibera di approvazione della tariffa. Dette utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa a un numero di occupanti pari a uno (1).

3. Alle utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica secondo le modalità di cui al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani è applicata una riduzione della tariffa indicata nell'allegato alla delibera tariffaria. La riduzione della tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di atto d'obbligo secondo lo schema tipo predisposto dal Gestore (allegato 1 "Convenzione per il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti urbani") ed ha effetto dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Gestore provvede al recupero della tariffa e tali utenti divengono soggetti passibili di applicazione delle penalità previste per l'omessa comunicazione di variazione. Anche nel caso non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico previste dal Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti e/o dagli appositi regolamenti comunali che normano la materia, la riduzione della tariffa decade e l'utente diviene soggetto passibile delle sanzioni previste dal predetto regolamento.

4. Per le utenze domestiche residenti, se nello stato di famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici, può essere prevista un'agevolazione **come determinata** nell'allegato alla delibera tariffaria. L'agevolazione è riconosciuta automaticamente, sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. Nella trasmissione della banca dati al Gestore il Comune specifica l'eventuale presenza di minori di 36 mesi. L'agevolazione produce effetti dal giorno di nascita del bambino e cessa automaticamente al compimento del 36° mese di vita.

5. Per l'utenza domestica residente in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate/certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa può essere prevista un'agevolazione **come determinata** nell'allegato alla delibera tariffaria. L'agevolazione è riconosciuta su richiesta dell'utente compilando il modulo predisposto dal Gestore, che conterrà l'autocertificazione dello stato di famiglia da cui risulti la presenza nel nucleo familiare del soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici e dovrà essere corredata da un documento comprovante la necessità di ricorso ai presidi. La richiesta è da presentarsi entro i termini di

comunicazione previsti dall'art. 25 dalla data in cui si è verificato il presupposto, ed è valida anche per gli anni successivi. L'agevolazione cessa automaticamente qualora nel nucleo familiare non sia più presente il soggetto agevolato (decesso, migrazione in altro Comune o a indirizzo differente del medesimo Comune). Qualora venga meno il presupposto legittimante l'agevolazione in corso d'anno, l'interessato deve darne formale comunicazione al Gestore; il diritto all'agevolazione cessa dalla data in cui viene meno il presupposto. L'agevolazione si applica dalla data in cui si è verificato il presupposto se l'istanza è presentata nei termini di presentazione della comunicazione o, altrimenti, dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 21
Riduzioni alle utenze non domestiche

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, qualora vi siano obiettive difficoltà nel delimitare la superficie ove si formano rifiuti speciali stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, la superficie soggetta a tariffazione è forfettariamente calcolata sulla base della percentuale del sessantacinque per cento (65%) dell'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

2. Per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è applicata una riduzione della Tariffa così come stabilita nell'allegato alla delibera tariffaria.

3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

4. Per l'utenza non domestica che, in ragione della propria attività (es. case di cura e di riposo per anziani, asili nido etc..), produce in via continuativa rifiuti costituiti da pannolini pediatrici e/o presidi medico-sanitari può esser prevista un'agevolazione o riduzione della Tariffa, se prevista è determinata nell'allegato alla delibera tariffaria.

Art. 22
Riduzioni per cessione beni alimentari

1. Ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 166/2016, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi ovvero per l'alimentazione animale, il Comune può applicare una riduzione della tariffa indicata nell'allegato alla delibera tariffaria Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge n. 166/2016.

2. Per poter usufruire della riduzione della tariffa rifiuti di cui al comma 1 gli utenti devono cederele eccedenze alimentari ad Associazioni assistenziali o di volontariato.

3. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari ceduti a ciascuna associazione nell'anno precedente.

Art. 23
Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tariffa è ridotta al quaranta per cento (40%) per le utenze poste a una distanzasuperiore a cinquecento (500) metri dal più vicino punto di conferimento di raccolta domiciliare,misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. La tariffa è dovuta nella misura del venti per cento (20%) nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

Art. 24
Cumulo di riduzioni

1. Qualora fossero applicabili più riduzioni per un medesimo utente e immobile, si applica unicamente la riduzione più

favorevole per l'utente.

Art. 25
Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se dichiarate nei termini decadenziali previsti e se documentate, e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Regolamento, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro 90 giorni solari dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni con le modalità di cui all'art. 10. In difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa e tali utenti divengono soggetti passibili di applicazione delle penalità previste per l'omessa comunicazione di variazione entro i termini previsti.

Art. 26
Ulteriori riduzioni

1. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Qualora attivate, tali riduzioni saranno disciplinate nell'allegato alla delibera tariffaria.

Art. 27
Controllo e accertamenti

1. Il Gestore svolge le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagarela tariffa e al controllo dei dati dichiarati nelle dichiarazioni.

2. A tale scopo può:
 - inviare all'utente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini ovvero richiedere a uffici pubblici o a enti di gestione di servizi pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti nelle forme previste da accordi o convenzioni, in esenzione di spese e diritti;
 - accedere ai locali e alle aree assoggettabili a tariffa mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso all'utente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione dell'utente o altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;
 - richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
 - richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria non solo agli occupanti oai detentori ma anche ai proprietari dei locali e aree;
 - invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni echiarimenti;
 - verificare l'effettiva pratica del compostaggio domestico ai sensi del regolamento per lagestione dei rifiuti urbani e della convenzione sottoscritta.

3. Per le finalità del presente articolo tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere Gestore, in base a quanto stabilito dalla Convenzione stipulata (rif. Art. 10 comma 13) e nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;

– dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali e aree;

– dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

– di ogni variazione anagrafica relativa a nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nel termine di trenta (30) giorni, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

5. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa o eventualmente rettificati a valle del contraddittorio con l'utente.

6. In caso di omessa, infedele o tardiva presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 9, il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, oltre all'applicazione della sanzione di cui all'art. 34 del presente Regolamento.

7. Ai fini dell'attività di accertamento della tariffa, il Gestore, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile a tariffa l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile a tariffa rimane quella calpestabile.

8. Il recupero delle somme dovute per l'omessa, tardiva o errata corresponsione della tariffa è effettuato con retroattività non superiore ai 5 anni antecedenti a quello in cui il credito è fatto valere, mediante la notifica di un avviso di pagamento della tariffa omessa, non correttamente o tardivamente corrisposta anche nella forma dell'accertamento esecutivo patrimoniale ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1 Comma 792 della L. 160/2019 da notificare a cura del Gestore ai sensi dell'art.1 comma 691 della Legge 147/2013.

9. Le somme indicate negli avvisi di accertamento esecutivi di cui al comma precedente, se non versate entro i termini prescritti, sono riscosse coattivamente dal Gestore secondo le disposizioni di legge applicabili, con addebito delle spese relative al procedimento

10. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione della tariffa corrispettiva nonché il ruolo di referente verso il Comune e gli utenti. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta della qualità, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.

Art. 28
Informazioni agli utenti

1. Il Gestore garantisce a ciascun utente la possibilità di accedere a informazioni e assistenza sui servizi erogati e sulle tariffe applicate nonché la risposta a reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, nel rispetto degli elementi informativi e dei requisiti minimi previsti dalle deliberazioni ARERA in materia.

2. Il Gestore è tenuto inoltre a garantire a ciascun utente un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:

a) criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
b) numero degli svuotamenti minimi ove applicati e costo unitario degli svuotamenti eccedenti i minimi;
c) voci di costo che compongono la Tariffa;
d) numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
e) riduzioni eventualmente applicate;
f) Carta della qualità.

3. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 2 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta agli utenti.

Art. 29
Fatturazione e riscossione

1. Il Gestore provvede all'emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei modi e nelle forme più opportune e valide consentite dalla normativa vigente.

2. Ogni anno il Gestore predispone il programma di fatturazione indicando, in linea di massima, tempi e modalità di fatturazione di cui al comma 688 art. 1 Legge n. 147/2013 e s.m.i. nel rispetto della disciplina dettata da ARERA in tema

tra l'altro di periodicità di riscossione e contenuti delle fatture. Detto programma verrà comunicato al Comune.
Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione.

3. Non si fa luogo a riscossione o a rimborso alcuno quando l'importo complessivo della tariffa risulta inferiore o uguale a dodici (12) Euro.

Art. 30
Pagamenti

1. Il pagamento delle fatture relative al servizio va effettuato entro i termini di scadenza indicati in fattura utilizzando una delle modalità messe a disposizione dal Gestore. Il Gestore è tenuto a garantire almeno una modalità di pagamento gratuita del documento di riscossione e a mettere a disposizione almeno i seguenti canali di pagamento:

a) Versamento presso gli sportelli postali
b) Versamento tramite sportello bancario/bancomat abilitati
c) Domiciliazione bancaria o postale
d) Carte di credito
e) Assegni circolari o bancari

Qualora il Gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dallo stesso per l'utilizzo di detta modalità.

2. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Tale termine deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata. Termine di scadenza e data di emissione del documento di riscossione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.

3. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria o tramite posta elettronica se richiesto dal titolare dell'utenza. Qualora previsto da disposizioni di legge, si provvederà all'invio anche in modalità elettronica.

4. Il Gestore invia agli utenti una fattura, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tariffa rifiuti il tributo provinciale e l'IVA, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. La fattura deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dalla delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità.

Art. 31
Modalità di versamento e solleciti di pagamento

1. In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto Gestore provvede a riscuotere le somme non versate degli avvisi di pagamento secondo le disposizioni di legge applicabili.

2. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente di differire o sospendere i pagamenti.

Art. 32
Rateizzazione dei pagamenti

1. Il Gestore è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Articolo 30:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2. In tal caso, al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore a una soglia minima pari a cento (100) euro, secondo un piano

rateale mensile come di seguito specificato:

IMPORTO PROVVEDIMENTO				NUMERO RATE
DA	€ 0,00	A	€ 100,00	Nessuna Rateazione
DA	€ 101,01	A	€ 500,00	Fino a 4 mensili
DA	€ 501,01	A	€ 3.000,00	da 5 a 12 rate mensili
DA	€ 3.000,01	A	€ 6.000,00	da 13 a 24 rate mensili
DA	€ 6.001,00	A	€ 20.000,00	da 25 a 36 rate mensili
OLTRE	€ 20.000,01			da 37 a 72 rate mensili

4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:

a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea
b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato

6. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 5) non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1 lettera c) sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al Gestore.

7. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporterà la decadenza dal beneficio e il debito non sarà più dilazionabile. Il debitore dovrà provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta (30) giorni dalla scadenza dell'ultima rata non pagata.

Art. 33
Rimborsi

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati evidenzino un credito a favore dell'utente, il Gestore accredita l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente attraverso:

a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile
b) rimessa diretta nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione

2. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti è pari a centoventi (120) giorni lavorativi.

3. L'utente può richiedere al Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute entro il terminedi cinque (5) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Art. 34
Sanzioni

1. La sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto concessionario della gestione e riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale, per ogni giorno di ritardo.

2. Le entrate derivanti dagli atti di contestazione contribuisco alla copertura del costo del servizio;

3. Le violazioni al presente regolamento comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, come di

seguito meglio dettagliato.

	VIOLAZIONE	SANZIONE	
N.		MINIMA	MASSIMA
1	Omesso o parziale versamento della tariffa (art. 31)	€ 50,00 (UD)	€ 100,00 (UD)
		€ 100,00 (UND)	€ 300,00 (UND)
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art.27)	€ 50,00 (UD)	€ 100,00 (UD)
		€ 100,00 (UND)	€ 300,00 (UND)
3	Mancato ritiro e mancata consegna dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art.15 e art.10)	€ 50,00 (UD)	€ 100,00 (UD)
		€ 100,00 (UND)	€ 300,00 (UND)
4	Mancata comunicazione di variazione degli elementi relativi alla tariffa (art. 9); mancata comunicazione del venir meno delle condizioni di riduzione (art. 9)	€ 50,00 (UD)	€ 100,00 (UD)
		€ 100,00 (UND)	€ 300,00 (UND)
5	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali e aree, incluso il numero di componenti diversi dai residenti entro i termini (art. 9)	€ 50,00 (UD)	€ 100,00 (UD)
		€ 100,00 (UND)	€ 300,00 (UND)
6	Omessa comunicazione di variazione/cessazione dell'occupazione o detenzione di locali e aree entro i termini (art. 9)	€ 50,00 (UD)	€ 100,00 (UD)
		€ 100,00 (UND)	€ 300,00 (UND)
7	Conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse (totalmente o parzialmente) dalla tariffazione o provenienti da aree escluse dalla tariffazione	€ 50,00 (UD)	€ 100,00 (UD)
		€ 100,00 (UND)	€ 300,00 (UND)

4. I proventi della sanzione definite ai sensi del presente articolo sono applicate e riscosse dal Gestore e imputate nel Piano Economico Finanziario del comune.

Art. 35
Contenzioso e autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva appartiene al Giudice Ordinario.

2. Il Gestore può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

3. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo, l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso la CCIAA, fermo restando il diritto di aderire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

Art. 36
Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. L'utente può presentare al Gestore reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

2. Il Gestore predispone specifica modulistica per i reclami scritti e per le richieste di rettifica degli importi addebitati. La modulistica è accessibile dalla home page del sito internet del Gestore e disponibile presso i punti di contatto con l'utente ovvero compilabile online e deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo
b) i dati identificativi dell'utente:
 - nome, cognome e codice fiscale

– ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica con indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo

c) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica
d) il servizio cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti)
e) il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo
f) l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo
g) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Gestore il reclamo scritto ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

4. Gli operatori del Gestore addetti al servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

5. Il Gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati utilizzando una terminologia di uso comune nonché a indicare nella stessa i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:

a) il riferimento al reclamo scritto ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati
b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti

Con riferimento al reclamo scritto, nella risposta devono essere riportati, oltre agli elementi minimi comuni sopra riportati:

- la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati
- la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore
- l'elenco della eventuale documentazione allegata

Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi minimi comuni sopra riportati, l'esito della verifica e in particolare:

a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente
b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica
c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato
d) l'elenco della eventuale documentazione allegata

6. Le risposte ai reclami e alle richieste di cui al comma 1 sono inviate entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte del Gestore per i reclami scritti e le richieste scritte di informazioni ed entro sessanta (60) giorni lavorativi per le richieste scritte di rettifica degli importi addebitati. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

Art. 37
Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 38
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2026.

ViAmbiente S.p.A.
Numero verde gratuito 800.189.777
da lunedì a venerdì: 8.00 -20.00, sabato: 8.00 – 13.00
Sportello Online e Portale Utente su **www.viambiente.it**
Scarica SorarisAPP

ALLEGATO 1

COMUNE DI _____

Convenzione per il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti urbani

• DATI ANAGRAFICI DELL'UTENTE

COGNOME _____ NOME _____

Nato/o a _____ il _____ CODICE FISCALE _____

Residente in _____ Via/P.zza _____ n° _____ CAP _____

In qualità di (proprietario/affittuario/altro) _____

Cellulare n° _____ Telefono n° _____

E-mail _____ P.E.C. _____

• DATI IDENTIFICATIVI DELL'UTENZA

Immobile sito nel Comune di _____

Via/P.zza _____ n° _____ CAP _____

CODICE UTENTE: _____ UTENZA NUMERO: _____

☐ IN CASO DI ADESIONE

RICHIEDE

l'applicazione della riduzione di tariffa o l'esenzione dalla quota umido sulla base di quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale

A TAL FINE DICHIARA

1. di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti su terreno di proprietà utilizzando il seguente sistema:

☐ COMPOSTER

☐ CONCIMAIA

☐ ALTRO (specificare) _____

2. di eseguire l'attività di compostaggio domestico, provvedendo ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare e al rivoltamento periodico del materiale secondo quanto previsto dal Regolamento di igiene ambientale/polizia rurale, evitando in tal modo disagi ai vicini ed in particolare l'emissione di odori molesti;
3. di posizionare il sito di compostaggio tenendo conto delle distanze dalle abitazioni e dai confini di proprietà, secondo quanto previsto dal regolamento comunale;
4. di utilizzare il compost risultante per corretti fini agronomici;
5. di esonerare il soggetto gestore dalla prestazione del servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani relativamente all'abitazione sopra indicata. Resta inteso che non verranno fornite le chiavi/abilitata l'ecocard per l'accesso ai contenitori stradali per la raccolta del rifiuto umido;
6. di restituire le chiavi/richiedere la disabilitazione dell'ecocard per l'accesso al contenitore stradale per il rifiuto umido se in Suo possesso;
7. di consentire i controlli-accertamenti effettuati dal personale incaricato dal gestore del servizio o dall'amministrazione comunale atti a verificare:
 a. la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico;
 b. la reale e continuativa attività di compostaggio domestico, testimoniata dalla presenza di materiale fresco;
 c. l'assenza di frazione umida nei materiali conferiti al servizio pubblico di raccolta;
8. di impegnarsi a comunicare immediatamente l'eventuale rinuncia all'opzione di compostaggio domestico e a richiedere da parte del gestore del servizio l'attivazione del relativo servizio di raccolta;
9. di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci saranno punite, oltre che con la decadenza immediata dalla riduzione tariffaria, anche con le sanzioni previste dalla normativa e dal regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale.

☐ **IN CASO DI RINUNCIA**

DICHIARA

1 di rinunciare all'opzione di compostaggio domestico e alla riduzione tariffaria ad essa correlata;

2 di richiedere da parte del gestore il servizio di raccolta del rifiuto umido mediante consegna delle chiavi/abilitazione dell'ecocard per l'accesso al bidone stradale

ViAmbiente S.p.A. informa gli utenti del servizio di igiene urbana e/o gli utenti TARI che opera in qualità di Responsabile Esterno al trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR, in quanto Gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani e/o in quanto affidataria della gestione delle attività inerenti l'accertamento e la riscossione della TARI ai sensi dell'art. 1, co 691 Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
Per visionare l'informativa privacy sul trattamento dei Suoi dati e per esercitare i diritti ex artt. 15 e ss GDPR, è pregato di consultare l'informativa privacy messa a disposizione dal suo Comune di residenza o presso il quale viene richiesto il servizio, Titolare del trattamento.

Luogo e data _____ **FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE** _____

ViAmbiente S.p.A.
Numero verde gratuito 800.189.777
da lunedì a venerdì: 8.00 -20.00, sabato: 8.00 – 13.00
Sportello Online e **Portale Utente** su **www.viambiente.it**
Scarica SorarisAPP

- **PARTE RISERVATA AL GESTORE:**

NUMERO PRATICA: _____

CODICE UTENTE: _____

UTENZA NUMERO: _____

DATA RICHIESTA: _____

DATA EFFICACIA VARIAZIONE/RIDUZIONE UTENZA AI FINI TARI: _____

DATA CONVALIDA RICHIESTA

Il responsabile del procedimento per
VIAMBIENTE S.P.A.

ALLEGATO 2
Descrizione della Tariffa

La Tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti determinati secondo quanto disciplinato dal DPR 158/99, ad altri costi di esercizio non ricompresi nelle quote variabili, ai servizi di natura prevalentemente indivisibile di cui all'allegato A paragrafo 8.2 della delibera ARERA n. 363/2021 e ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente), e da più quote variabili rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La tariffa può essere schematizzata come segue.

1. Calcolo della tariffa delle utenze domestiche

TARIFFA = QF +QV + QP_secco + QVu + QP_carta + QP_vetro + QVvr

QF: QUOTA FISSA. La quota fissa per nucleo familiare è calcolata in modo pesato rispetto al numero di utenti e alla superficie sulla base di un coefficiente di adattamento denominato rapporto di produzione Ka (allegato 1 - tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie).
È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o trattati ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e ai costi amministrativi e gestionali.

QV: QUOTA VARIABILE PUNTUALE (se attivata). La quota variabile è calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare e di un coefficiente denominato rapporto di produzione Kb (allegato 1 - tabella 2 del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato anche dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie).
È relativa ai centri di costo di gestione delle frazioni merceologiche non misurate.
QUOTA VARIABILE PUNTUALE (obbligatoria misurazione almeno del RUR per potersi parlare di TCP).

QP_secco: QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO. È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta - trasporto - smaltimento e/o recupero) del rifiuto secco indifferenziato.
Tale quota comprende un numero di svuotamenti minimi di rifiuti urbani indifferenziati in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, anche sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio. I conferimenti minimi compresi nella QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO QP_secco sono approvati annualmente con la delibera tariffaria (Qualora l'utenza conferisca un numero di svuotamenti superiori ai minimi nel corso dell'anno, vengono addebitati gli svuotamenti effettivi, dati come somma degli svuotamenti minimi e degli svuotamenti eccedenti. L'importo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (minimi o effettivi) e il relativo costo unitario approvato annualmente con la delibera tariffaria.

QVo: QUOTA VARIABILE UMIDO (se attivata). Copre i costi della raccolta del rifiuto umido (EER 20.01.08) ripartiti sulle utenze allacciate a tale servizio. Tale quota si intende dovuta da tutte le utenze in base alla categoria di componenti corrispondente, ad esclusione di quelle che sottoscrivono adeguata convenzione, approvata dalla giunta comunale, per l'autorizzazione e verifica della pratica del compostaggio domestico ai sensi del vigente regolamento di gestione del servizio. L'attivazione di tale quota è disposta dal Comune con la propria delibera tariffaria annuale che approva altresì la relativa tariffa.

QP_carta: QUOTA VARIABILE PUNTUALE CARTA. È calcolata sulla base dei costi e ricavi di gestione variabili (raccolta - trasporto - smaltimento e/o recupero) del rifiuto carta. Tale quota può comprendere un numero di svuotamenti minimi di rifiuto carta in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, anche sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio. I conferimenti minimi compresi nella QUOTA VARIABILE PUNTUALE CARTA QP_carta sono approvati annualmente con la delibera tariffaria. Qualora l'utenza conferisca un numero di svuotamenti superiori ai minimi nel corso dell'anno, vengono addebitati gli svuotamenti effettivi, dati come somma degli svuotamenti minimi e degli svuotamenti eccedenti. L'importo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (minimi o effettivi) e il relativo costo unitario approvato annualmente con la delibera tariffaria.

QP_vetro: QUOTA VARIABILE PUNTUALE VETRO. È calcolata sulla base dei costi e ricavi di gestione variabili (raccolta - trasporto - smaltimento e/o recupero) del rifiuto vetro. Tale quota può comprendere un numero di svuotamenti minimi di rifiuto vetro in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, anche sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio. I conferimenti minimi compresi nella QUOTA VARIABILE PUNTUALE VETRO QP_vetro sono approvati annualmente con la delibera tariffaria. Qualora l'utenza conferisca un numero di svuotamenti superiori ai minimi nel corso dell'anno, vengono addebitati gli svuotamenti effettivi, dati come somma degli svuotamenti minimi e degli svuotamenti eccedenti. L'importo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (minimi o effettivi) e il relativo costo unitario approvato annualmente con la delibera tariffaria.

QVvr: QUOTA VARIABILE VERDE E RAMAGLIE (se attivata). Copre i costi della raccolta di verde e ramaglie (EER 20.02.01) ripartiti sulle utenze allacciate a tale servizio e comprende una quota base di allacciamento che ipotizza un conferimento minimo di rifiuti. Tale quota si intende dovuta dalle utenze domestiche che hanno aderito al servizio di raccolta di verde e ramaglie. L'attivazione di tale quota è disposta dal Comune con la propria delibera tariffaria annuale che approva altresì la relativa tariffa.

2. Calcolo della tariffa delle utenze non domestiche

TARIFFA = QF + QV + QP_secco + QP_u + QP_carta + QP_vetro + QP_multi + QVvr

QF: QUOTA FISSA. La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione Kc (minimo/medio/massimo) pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 - tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999). È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o trattati ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e ai costi amministrativi e gestionali.

QV: QUOTA VARIABILE PUNTUALE (se attivata). La quota variabile per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione Kd (minimo/medio/massimo) pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 - tabelle 4° e 4b del D.P.R. 158/1999).
È relativa ai centri di costo di gestione delle frazioni merceologiche non misurate.

QP_secco: QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO. È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta - trasporto - smaltimento e/o recupero) del rifiuto secco indifferenziato. Tale quota comprende un numero di svuotamenti minimi di rifiuti urbani indifferenziati in relazione alla dimensione del contenitore scelto, anche sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio. I conferimenti minimi compresi nella QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO QP_secco sono approvati annualmente con la delibera tariffaria. Qualora l'utenza conferisca un numero di svuotamenti superiori ai minimi nel corso dell'anno, vengono addebitati gli svuotamenti effettivi, dati come somma degli svuotamenti minimi e degli svuotamenti eccedenti. L'importo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (minimi o effettivi) e il relativo costo unitario approvato annualmente con la delibera tariffaria.

QP_u: QUOTA VARIABILE PUNTUALE UMIDO (se attivata). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta - trasporto - smaltimento e/o recupero) del rifiuto umido (EER 20.01.08). Tale quota può comprendere un numero di svuotamenti minimi di rifiuto organico, anche sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio. I conferimenti minimi compresi nella QUOTA VARIABILE PUNTUALE umido QP_u sono approvati annualmente con la delibera tariffaria. Qualora l'utenza conferisca un numero di svuotamenti superiori ai minimi nel corso dell'anno, vengono addebitati gli svuotamenti effettivi, dati come somma degli svuotamenti minimi e degli svuotamenti eccedenti. L'importo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (minimi o effettivi) e il relativo costo unitario approvato annualmente con la delibera tariffaria.

QP_carta: QUOTA VARIABILE PUNTUALE CARTA. È calcolata sulla base dei costi e ricavi di gestione variabili (raccolta - trasporto - smaltimento e/o recupero) del rifiuto carta. Tale quota può comprendere un numero di svuotamenti minimi di rifiuto carta, anche sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio. I conferimenti minimi compresi nella QUOTA VARIABILE

PUNTUALE CARTA QP_carta sono approvati annualmente con la delibera tariffaria. Qualora l'utenza conferisca un numero di svuotamenti superiori ai minimi nel corso dell'anno, vengono addebitati gli svuotamenti effettivi, dati come somma degli svuotamenti minimi e degli svuotamenti eccedenti. L'importo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (minimi o effettivi) e il relativo costo unitario approvato annualmente con la delibera tariffaria.

QP_vetro: QUOTA VARIABILE PUNTUALE VETRO. È calcolata sulla base dei costi e ricavi di gestione variabili (raccolta - trasporto - smaltimento e/o recupero) del rifiuto vetro. Tale quota può comprendere un numero di svuotamenti minimi di rifiuto vetro, anche sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio. I conferimenti minimi compresi nella QUOTA VARIABILE PUNTUALE VETRO QP_vetro sono approvati annualmente con la delibera tariffaria. Qualora l'utenza conferisca un numero di svuotamenti superiori ai minimi nel corso dell'anno, vengono addebitati gli svuotamenti effettivi, dati come somma degli svuotamenti minimi e degli svuotamenti eccedenti. L'importo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (minimi o effettivi) e il relativo costo unitario approvato annualmente con la delibera tariffaria.

QP_multi: QUOTA VARIABILE PUNTUALE MULTIMATERIALE LEGGERO. È calcolata sulla base dei costi e ricavi di gestione variabili (raccolta - trasporto - smaltimento e/o recupero) del rifiuto multimateriale leggero. Tale quota può comprendere un numero di svuotamenti minimi di rifiuto multimateriale leggero, anche sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio. I conferimenti minimi compresi nella QUOTA VARIABILE PUNTUALE MULTIMATERIALE LEGGERO QP_multi sono approvati annualmente con la delibera tariffaria. Qualora l'utenza conferisca un numero di svuotamenti superiori ai minimi nel corso dell'anno, vengono addebitati gli svuotamenti effettivi, dati come somma degli svuotamenti minimi e degli svuotamenti eccedenti. L'importo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (minimi o effettivi) e il relativo costo unitario approvato annualmente con la delibera tariffaria.

QVvr: QUOTA VARIABILE VERDE E RAMAGLIE (se attivata). Copre i costi della raccolta di verde e ramaglie (EER 20.02.01) ripartiti sulle utenze che hanno attivato tale servizio e comprende una quota base di allacciamento che ipotizza un conferimento minimo di rifiuti. L'importo di tale quota è approvato annualmente con la delibera tariffaria.

ALLEGATO 3
CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE - NON DOMESTICHE

PER I COMUNI < 5.000 ABITANTI

UTENZE DOMESTICHE:

Codice Categoria	Descrizione
1	2e case e altre utenze
1	UTENZA DOMESTICA 1 COMPONENTE
2	UTENZA DOMESTICA 2 COMPONENTI
3	UTENZA DOMESTICA 3 COMPONENTI
4	UTENZA DOMESTICA 4 COMPONENTI
5	UTENZA DOMESTICA 5 COMPONENTI
6	UTENZA DOMESTICA 6 COMPONENTI

Le utenze domestiche riferite a cittadini statunitensi residenti presso la S.E.T.A.F. di Vicenza verranno distinte con la specifica UTENZA DOMESTICA-LOCAZIONE USA.

UTENZE NON DOMESTICHE:

Codice Categoria	Descrizione
1	cat. 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	cat. 2 - Campeggi, distributori carburanti
3	cat. 3 - Stabilimenti balneari
4	cat. 4 - Esposizioni, autosaloni
5	cat. 5 - Alberghi con ristorante
6	cat. 6 - Alberghi senza ristorante
7	cat. 7 - Case di cura e riposo
8	cat. 8 - Uffici, agenzie, studi professionali
9	cat. 9 - Banche ed istituti di credito
10	cat. 10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	cat. 11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	cat. 12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

13	cat. 13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	cat. 14 - Attività industriali con capannoni di produzione
15	cat. 15 - Attività artigianali di produzione beni specifici
16	cat. 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	cat. 17 - Bar, caffè, pasticceria
18	cat. 18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	cat. 19 - Plurilicenze alimentari e/o miste
20	cat. 20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	cat. 21 - Discoteche, night club

In base alla specificità del territorio del comune possono essere previste delle sottocategorie che potranno essere dettagliate nell'annuale relazione delle tariffe (ad esempio aree scoperte, centri commerciali, etc.).

PER I COMUNI > 5.000 ABITANTI

UTENZE DOMESTICHE:

Codice Categoria	Descrizione
1	2e case e altre utenze
1	UTENZA DOMESTICA 1 COMPONENTE
2	UTENZA DOMESTICA 2 COMPONENTI
3	UTENZA DOMESTICA 3 COMPONENTI
4	UTENZA DOMESTICA 4 COMPONENTI
5	UTENZA DOMESTICA 5 COMPONENTI
6	UTENZA DOMESTICA 6 COMPONENTI

Le utenze domestiche riferite a cittadini statunitensi residenti presso la S.E.T.A.F. di Vicenza verranno distinte con la specifica UTENZA DOMESTICA-LOCAZIONE USA.

UTENZE NON DOMESTICHE:

Codice Categoria	Descrizione
1	Cat. 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cat. 2 - Cinematografi e teatri
3	Cat. 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Cat. 4 - Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
5	Cat. 5 - Stabilimenti balneari
6	Cat. 6 - Esposizioni, autosaloni
7	Cat. 7 - Alberghi con ristorante
8	Cat. 8 - Alberghi senza ristorante
9	Cat. 9 - Case di cura e di riposo
10	Cat. 10 - Ospedali
11	Cat. 11 - Uffici, agenzie
12	Cat. 12 - Banche e istituti di credito e studi professionali
13	Cat. 13 - Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Cat. 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Cat. 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Cat. 16 - Banchi di mercato beni durevoli
17	Cat. 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Cat. 18 -Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Cat. 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Cat. 20 - Attività industriali con capannoni di produzione
21	Cat. 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Cat. 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Cat. 23 - Mense, birrerie, hamburgherie
24	Cat. 24 - Bar, caffè, pasticceria
25	Cat. 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Cat. 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Cat. 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Cat. 28 - Ipermercati di generi misti
29	Cat. 29 - Banchi di mercato generi alimentari
30	Cat. 30 - Discoteche, night club

In base alla specificità del territorio del comune possono essere previste delle sottocategorie che potranno essere dettagliate nell'annuale relazione delle tariffe (ad esempio aree scoperte, centri commerciali, etc.).